



CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

SEDUTA DEL 10 MAGGIO 2017

Presidenza del Presidente Marcello Di Martino

Segretario: Sabrina Ciancone

	ASS.		ASS.
Scotolati Loredana delegata da Alessandrini Marco		Nugnes Mario delegato da Di Sabatino Domenico	
Brucchi Maurizio	X	Di Stefano Giovanni	
Cialente Massimo	X	Di Clemente Giorgio delegato da Marinucci Luciano	
Ciancone Sabrina		Moca Marco	
Crivelli Francesco	X	Zappalorto Chiara delegata da Pupillo Mario	
Pisegna Nicola Orlando delegato da De Crescentiis Antonio			
Galli Franco delegato da Di Marco Antonio			
Di Martino Marcello			
Di Nunzio Giovanni Antonio	X		
De Matteo Emilia delegata da Di Primio Umberto			

DELIBERAZIONE N. 1/2017

OGGETTO: parere sul progetto di legge regionale n. 340/2016, d’iniziativa della Giunta regionale, avente ad oggetto: “Contenimento dell’uso del suolo attraverso il recupero del patrimonio edilizio esistente – Destinazioni d’uso”.

IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

VISTO l’art. 123 della Costituzione;

VISTI gli artt. 71 e 72 dello Statuto;

VISTA la legge regionale 11 dicembre 2007, n. 41 e sue s.m.i. ed in particolare l'art. 10, comma 1, lett. a);

VISTA la nota prot. n. 7565 del 22 marzo 2017 con la quale il Presidente del Consiglio regionale, facendo seguito alla richiesta del Presidente della 2^a Commissione "Territorio, Ambiente e Infrastrutture" del Consiglio regionale, Pierpaolo Pietrucci, chiede il parere del CAL sul progetto di legge regionale n. 340/2016, d'iniziativa della Giunta regionale, avente ad oggetto: "Contenimento dell'uso del suolo attraverso il recupero del patrimonio edilizio esistente – Destinazioni d'uso";

VISTO il progetto di legge n. 340/2016 sopra richiamato;

UDITO l'intervento del Presidente **Marcello Di Martino** che, condividendo le osservazioni contenute nella scheda istruttoria del Servizio Legislativo del Consiglio regionale, propone, qualora si arrivasse all'espressione di un parere favorevole, di porre la condizione secondo la quale le risorse derivanti dall'applicazione della norma non siano destinate alla Regione ma ai Comuni che dovranno attivare le procedure previste dalla norma medesima;

UDITO l'intervento del componente **Marco Moca**, il quale condivide le finalità della proposta di legge, tuttavia fa notare una serie di contraddizioni suffragate dal Servizio Legislativo del Consiglio regionale nella sua scheda istruttoria che, oltre a segnalare diversi rilievi sui quali aspetta chiarimenti, pone l'accento sulla presenza di alcune difformità alle "Regole e suggerimenti per la redazione dei testi normativi".

Sottolinea che il Servizio Legislativo del Consiglio regionale, oltre a qualche negatività dal punto di vista normativo, evidenzia una scarsa chiarezza della proposta sotto il profilo letterale e suggerisce la riformulazione del testo per una corretta comprensione della norma ai soggetti chiamati ad applicarla o a darne attuazione. Afferma che basterebbe già tutto ciò per sancire una solenne stroncatura dell'impianto normativo.

Evidenzia che nella proposta ci sono articoli in contrasto tra loro. Fa l'esempio dell'art. 3, comma 4, che disciplina il contributo straordinario non inferiore al 50% degli oneri accessori dovuti qualora non sia possibile la creazione di standard urbanistici e che i Comuni devono destinare all'adeguamento di servizi ed infrastrutture, che si discosta da quanto disposto dall'art. 5 che prevede che tale contributo vada alla Regione che poi provvederà a trasferire ai Comuni la somma spettante. Ritene che visti i cronici ritardi della Regione per l'erogazione dei fondi, sia più semplice versare direttamente ai Comuni.

Ritiene che la previsione normativa si sovrapponga alla l.r. 49/2012 che prevede la monetizzazione degli standard minimi di cui all'art. 3 D.M. 1444/68 e che sarebbe quindi il caso di evitare una duplicazione normativa. E a proposito della previsione di un contributo non inferiore al 50%, chiede come si possa procedere all'esatta quantificazione e se lo debba fare il Comune o la Regione.

Evidenzia altre contraddizioni:

- all'art. 2, comma 1, lett. b), dove si stabilisce che la disposizione si applica anche agli edifici ultimati per i quali intervenga il provvedimento in sanatoria entro il termine di entrata in vigore della presente legge. Il comma 2 prevede che non si possa applicare agli edifici abusivi. Nell'art. 4, comma 1, viene detto che gli interventi di recupero sono consentiti su edifici realizzati nel rispetto delle normative comunali e regionali vigenti ovvero, nei casi di edifici abusivi deve risultare sanato o in itinere il provvedimento di sanatoria. Occorrerebbe un coordinamento tra le norme. E poi, il Comune dovrebbe rilasciare un titolo edilizio abitativo quando ancora non si è concluso il procedimento di sanatoria;
- all'art. 4, comma 4, dove si prevede una tolleranza di cantiere pari al 3% quando è prevista invece al 2% dall'art. 34, comma 2-ter, del DPR 380/2001;

- all'art. 4, comma 5, dove si stabilisce che gli edifici devono essere realizzati nel rispetto delle norme sismiche di sicurezza ed igienico-sanitarie, dopo che allo stesso articolo, ma al comma 2, lett. b), sono ammesse deroghe;
- all'art. 4, comma 2, lett. a), dove non sono richiamati i parametri del D.M. 05.07.1975 per consentire di dimostrare l'adeguata illuminazione dei centri storici.

Ritiene che la proposta di legge autorizzi mutamenti rilevanti delle destinazioni d'uso, bypassando la pianificazione comunale e le norme tecniche di attuazione e contrasti con i principi generali desumibili dall'art. 14 del DPR 380/2001, violando anche la potestà regolamentare e normativa dei Comuni in materia edilizia. Ritiene, altresì, che ci sia confusione anche quando si parla di altezza lorda e non netta.

Rileva che anche se i Comuni non vedono nuove funzioni attribuite (anzi verrebbero anche spogliati di qualcosa), devono comunque modificare molti aspetti sulle competenze in materia edilizia e pianificazione urbanistica.

Chiede, infine, di dare seguito a quanto suggerito dal Servizio legislativo e un rinvio della norma per verificare i rilievi menzionati. Auspica un coinvolgimento dei Comuni nell'iter istruttorio della proposta di legge;

UDITA la replica del Presidente **Marcello Di Martino** il quale precisa che il CAL non può chiedere il rinvio della norma ma deve esprimere un parere favorevole, contrario o favorevole condizionato all'accoglimento di alcune integrazioni al progetto di legge;

UDITO l'intervento della componente **Sabrina Ciancone** la quale ritiene che aggiungere una ulteriore norma senza prevedere un coordinamento con i piani di ricostruzione dei centri storici dei comuni colpiti dal terremoto e con gli strumenti urbanistici tradizionali, possa complicare ulteriormente il lavoro già molto complesso degli uffici urbanistici dei Comuni. Propone al CAL di esprimere parere contrario;

il Presidente, all'esito degli interventi, mette ai voti il parere contrario del CAL al progetto di legge regionale n. 340/2016;

il CAL, all'unanimità dei presenti

D E L I B E R A

- di esprimere **parere contrario** sul progetto di legge regionale n. 340/2016, d'iniziativa della Giunta regionale, avente ad oggetto: "Contenimento dell'uso del suolo attraverso il recupero del patrimonio edilizio esistente – Destinazioni d'uso".

IL SEGRETARIO
F.to: **Sabrina Ciancone**

IL PRESIDENTE
F.to: **Marcello Di Martino**

Copia informale, in versione informatica, di documento originale cartaceo, ai sensi degli artt. 22 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Accesso agli atti consentito in conformità al Capo V, artt. 22-28 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m. e i..